

Sentenza n. 72 depositata il 5 aprile 2019

Materia: Agricoltura e leale collaborazione

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Supposta violazione degli **artt. 5, 117, terzo e quarto comma, 118 e 120 della Costituzione, per asserita violazione del principio di leale collaborazione, e 119, per asserita violazione dell'autonomia finanziaria**

Ricorrente: Regione Veneto

Oggetto: **Art. 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2017, n.205** (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020)

Esito: **Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 499 della l. n.205 del 2017 per violazione del principio di leale collaborazione.** Inammissibilità della questione in riferimento alla violazione dell'art.119 della Costituzione.

L'art. 1, comma 499, della legge n.205 del 2017, oggetto della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Veneto, sostituisce integralmente l'art.13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il comma 5 del quale prevede che i criteri, le modalità e le procedure degli interventi finalizzati alla creazione e al consolidamento dei distretti del cibo, siano adottati *con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.*

Per distretti del cibo si fa riferimento ai sistemi di imprese locali che svolgono attività agricole e agroalimentari, caratterizzati e distinti in otto differenti tipologie dal novellato articolo 13. Lo stesso articolo, oggetto del giudizio davanti alla Corte, al comma 3, prevede che le regioni e le province autonome provvedono a due adempimenti: l'individuazione dei distretti del cibo e alla successiva comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF). Il MIPAAF, per quanto afferisce alle sue competenze, detiene il Registro nazionale dei distretti del cibo (art.13, comma 3) e promuove contratti con le imprese dei distretti per favorirne le loro attività (art. 13, comma 4).

La Regione Veneto ha censurato l'art. 13 del d. lgs n.228 del 2001, così novellato, ritenendo che i criteri, le modalità e le procedure degli interventi, volti alla creazione e al consolidamento dei distretti del cibo, non possono essere adottati con decreto ministeriale previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Invece, rivendicando la competenza regionale, rispettivamente residuale e concorrente, in materia di agricoltura e alimentazione, la ricorrente reclama la necessità dell'intesa, e non del mero parere, per salvaguardare adeguatamente le competenze delle regioni e delle province autonome e della loro autonomia costituzionalmente garantita. Per converso, la previsione del solo parere della Conferenza permanente riduce il ruolo di quest'ultima a semplice organo consultivo, con il risultato di comprimere le autonomie e violare, pertanto, gli artt. 5,117, terzo e quarto comma, 118 e 120 della Costituzione, che sancisce il principio di leale collaborazione tra lo Stato e gli altri enti costituenti la repubblica (art. 114, primo comma).

La regione Veneto ha sollevato anche l'illegittimità del novellato art. 13 in riferimento all'art. 119 della Cost., asserendo che la norma preveda un riparto di risorse finanziarie in ambiti rimessi alla competenza delle Regioni, violando così l'autonomia finanziaria regionale. Tale censura non è stata, però, ritenuta ammissibile dalla Corte per non essere spiegato, nel ricorso della Regione, *con chiarezza e completezza*, come risulti ricavata *“la previsione di un riparto di risorse di natura finanziaria”*.

La Corte ha, invece, riconosciuto l'ammissibilità e la fondatezza nel merito della questione di legittimità costituzionale della norma, per la violazione del principio di leale collaborazione tra Stato, regioni e province autonome (art.120, Cost.).

Nella normativa statale richiamata è stata ravvisata dalla Corte la compresenza di molteplici competenze statali e regionali, per la quale, non essendo consentita l'applicazione del principio della prevalenza, per *contemperare le ragioni dell'esercizio unitario delle competenze in questione con la garanzia delle funzioni costituzionalmente garantite* si ricorre al principio di leale collaborazione.

Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che il parere della Conferenza permanente non sia adeguato a garantire le funzioni degli enti diversi dallo Stato previste e tutelate dalla Costituzione; e, pertanto, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, novellato dall'art. 1, comma 499, della legge n.205 del 2017, per aver previsto, al comma 5, il decreto ministeriale sui criteri degli interventi in materia, previa la mera acquisizione del parere della Conferenza permanente e non aver invece previsto il raggiungimento della previa intesa, più idonea, quest'ultima, a tutelare le funzioni delle regioni e delle province autonome.